

Decisione n. 2/2026/CFA

Proc. n. 1/2026/CFA

FEDERAZIONE ITALIANA GINNASTICA

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Composta da

Avv. Monica Campione	Presidente
Avv. Andrea Ferrari	Componente
Avv. Federico Bocchini	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento iscritto al n. 1/2026/CFA, instaurato a seguito dei reclami proposti da:

- **Livia Ghetti** (omissis) e l'**Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Estense Otello Putinati** (Cod. Fisc. e P. IVA 01572510384) – codice affiliazione FGI 000392 – con sede in Ferrara (FE) – fraz. Cona – Via della Ginestra n. 43, in persona della sua Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Lola Gavioli (omissis), entrambe rappresentante e difese dagli avv.ti Mattia Cornazzani e Enrico Crocetti Bernardi del Foro di Ravenna, (omissis) hanno eletto domicilio
- **Procura Federale della Federazione Ginnastica d'Italia**, in persona del Procuratore Federale, Avv. Alessandro Benincampi

riuniti e congiuntamente trattati ai sensi dell'art. 74, comma 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ginnastica d'Italia

avverso

la **decisione del Tribunale Federale n. 5/2026 della Federazione Ginnastica d'Italia**, emessa in data 04.05.2026 e pubblicata in pari data, al fine di ottenere:

- “[...] *in via cautelare, al Presidente del Collegio disporre – visto l’art. 74 comma 4 del Regolamento di Giustizia ed in accoglimento dei gravi motivi di cui all’istanza – con lo stesso provvedimento con il quale fissa l’udienza di discussione, la sospensione dell’esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile*

in via pregiudiziale

accertare la decadenza della Procura Federale dall’esercizio dell’azione disciplinare per tardivo deferimento rispetto al termine di cui all’art. 80, comma 5, del Regolamento di Giustizia per l’effetto,

dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento, nonché l’inefficacia di tutti gli atti successivamente compiuti, con ogni consequenziale statuizione di rito,

in via principale, nel merito

accogliere il presente reclamo, integralmente riformando la Sentenza n. 5/2026 pronunciata dal Tribunale Federale in data 4 maggio 2026 e per l’effetto

revocare la sanzione della sospensione di mesi sedici, aumentata di mesi otto per la ricorrenza delle aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI, e quindi nel complesso mesi ventiquattro, irrogata nei confronti di Livia Ghetti, all’uopo disponendone il proscioglimento da ogni addebito con formula piena, per l’effetto

revocare la sanzione della ammenda quantificata in € 4.000,00, irrogata nei confronti della ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI, all’uopo disponendone il proscioglimento da ogni addebito in via oggettiva, per carenza dei presupposti,

in via subordinata, nel merito

accogliere il presente reclamo, integralmente riformando la Sentenza n. 5/2026 pronunciata dal Tribunale Federale in data 4 maggio 2026 e per l'effetto

revocare, per l'accertata insussistenza, le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI, contestate in primo grado a Livia Ghetti, altresì

ridurre la sanzione della sospensione al minimo edittale stabilito dall'art. 12 comma 2 del Regolamento di Giustizia, nei confronti di Livia Ghetti, altresì

ridurre la sanzione della ammenda al minimo edittale stabilito dall'art. 11 comma 1 del Regolamento di Giustizia, nei confronti della ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI [...]"

nell'interesse delle reclamanti Livia Ghetti e Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Estense Otello Putinati (di seguito, anche solo, la "**Sig.ra Ghetti**" o, indifferentemente l'"**Incolpata**" e l'"**ASD Putinati**");

- "[...] voglia riformare la decisione ("Sentenza") del Tribunale Federale n. 5/2026 del 4 maggio 2026, nel procedimento n. 19/2025, e per l'effetto:

1. dichiarare la responsabilità disciplinare di Livia Ghetti per tutti i capi di incolpazione di cui all'atto di deferimento del 14 gennaio 2026, ivi compresi i capi d), g), h), i), j) e k) per i quali il Tribunale Federale ha pronunciato assoluzione;

2. irrogare a Livia Ghetti la sanzione della radiazione, quale unica misura proporzionata alla gravità, alla sistematicità e alla durata delle condotte accertate, al numero delle vittime minorenni coinvolte e all'assenza di qualsiasi consapevolezza e resipiscenza da parte dell'incolpata;

3. irrogare alla ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI la sanzione disciplinare ritenuta di giustizia in relazione alla responsabilità oggettiva accertata;

4. rinnovare, ove ritenuto necessario, l'istruttoria disponendo l'escussione di omissis, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Regolamento di Giustizia FGI [...]"

nell'interesse della reclamante Procura Federale della Federazione Ginnastica d'Italia (di seguito anche solo la “**Procura Federale**”);

visti i reclami ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti di causa;

uditi all'udienza del 13 luglio 2026, tenutasi in presenza, la Procura Federale, nelle persone del Procuratore Federale, Avv. Alessandro Benincampi e del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Marco Ferriero, l'Avv. Mattia Cornazzani e l'Avv. Enrico Crocetti Bernardi per le Reclamanti, nonché la Sig.ra Livia Ghetti personalmente.

Con i reclami tempestivamente proposti, la Procura Federale, la Sig.ra Ghetti e l'ASD Putinati hanno impugnato la Sentenza n. 5/2026, emessa, pubblicata e notificata in data 4 maggio 2026 dal Tribunale Federale, con la quale, accertata l'illegittimità delle condotte tenute e la violazione delle norme federali, è stata comminata a carico della tesserata Sig.ra Ghetti la sospensione per complessivi 24 mesi, nonché la sanzione dell'ammenda di Euro 4.000,00 (quattromila/00) nei confronti dell'ASD Putinati per responsabilità oggettiva.

Svolgimento del Procedimento

Attività di indagine

1. In data 28 aprile 2025 le signore omissis (di seguito, singolarmente, anche solo la “omissis” e, insieme tra loro, anche solo le “**Segnalanti**”), rispettivamente madri delle atlete minorenni omissis e omissis, tesserate entrambe per l'ASD Putinati, hanno inviato una segnalazione a mezzo e-mail (di seguito anche solo la “**Segnalazione**”) al Presidente

della Federazione Ginnastica d'Italia (di seguito anche solo la “**FGI**”), nella quale riferivano di “*maltrattamenti e abusi nella ginnastica ritmica*”, per i quali la Sig.ra omissis aveva già presentato una denuncia formale avanti alla Procura della Repubblica, le cui indagini erano in corso.

2. In data 23 maggio 2025 la Procura Federale ha aperto il procedimento disciplinare, a seguito dell'inoltro della Segnalazione da parte dell'Ufficio di Presidenza della FGI.

3. Nel corso delle indagini (protrattesi sino al 22 ottobre 2025 a seguito di due diverse richieste di proroga, concesse rispettivamente per 40 e 20 giorni) la Procura Federale ha proceduto con l'audizione delle Segnalanti, nonché delle ginnaste omissis, omissis, omissis, omissis e omissis (atlete in forza alla ASD Putinati).

In tali audizioni venivano riferite delle condotte della Sig.ra Ghetti, allenatrice della prima squadra della ASD Putinati, caratterizzate:

- a) dall'utilizzo di espressioni offensive e ingiuriose e da modi violenti di aggressione, non solo verbale, ma anche fisica, nei confronti delle atlete;
- b) dall'aver posto in essere metodi didattici e correttivi oltremodo punitivi, con imposizione alle atlete del divieto di usufruire dei servizi igienici, ovvero di bere sino all'esecuzione perfetta degli esercizi, nonché di interloquire liberamente con i propri genitori;
- c) dall'aver dato suggerimenti e praticato terapie mediche senza averne titolo;
- d) dall'aver violato gli accordi intercorsi con i genitori delle atlete sul percorso scolastico serale di alcune di loro, che non di rado non venivano messe nelle condizioni di seguire le lezioni per gli orari non compatibili degli allenamenti che, sistematicamente, si protraevano oltre quanto previsto;
- e) dall'aver fatto eseguire esercizi ginnici su superfici inadeguate tali da causare degli infortuni alle atlete e dall'aver sottostimato gli esiti di un malore di una atleta alla quale veniva fatto proseguire l'allenamento.

Nel corso delle indagini veniva inoltre riferito che la ASD Putinati aveva omesso di

applicare e diffondere all'interno del sodalizio le Regole di Safeguarding dettate dalla FGI, nonché di informare le atlete e i loro genitori del nominativo del Duty Officer.

Nel corso di tale fase pre-procedimentale la Procura Federale acquisiva altresì la documentazione fotografica e audio delle chat tra le madri delle atlete coinvolte, che confermava quanto dichiarato dalle persone sentite.

4. Notificato in data 10 novembre 2025 l'Avviso di Intenzione di Deferimento, veniva concesso un termine di giorni 20 per memorie.

5. In data 28 novembre 2025 la Sig.ra Ghetti e la ASD Putinati depositavano un'unica nota difensiva nella quale richiedevano esclusivamente di essere sentiti in presenza, allegando il verbale di interrogatorio del 25 settembre 2025 della Sig.ra Livia Ghetti avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, nonché la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero del procedimento nell'ambito penale originatosi dalla denuncia della Sig.ra omissis.

6. In accoglimento delle richieste della difesa dell'Incolpata e della ASD Putinati, venivano sentiti dalla Procura Federale la Sig.ra Livia Ghetti (16 dicembre 2025) e il Sig. omissis (14 gennaio 2025), all'epoca legale rappresentante sodalizio sportivo citato (di seguito anche solo "**Sig. omissis**").

La Sig.ra Ghetti, si limitava a richiamare il contenuto del verbale di interrogatorio del 25 settembre 2025 senza nulla altro aggiungere o eccepire, mentre il Sig. omissis negava la mancata osservanza delle norme in materia di Safeguarding e Prevenzione delle Discriminazioni.

7. Successivamente, in data 15 gennaio 2026, la Procura Federale notificava l'Atto di Deferimento nei confronti della Sig.ra Livia Ghetti, del Sig. omissis e della ASD Otello Putinati, nel quale, confermando i capi di incolpazione contenuti nell'intendimento di deferimento, ha contestato:

- **alla tesserata Sig.ra Ghetti**, in qualità di tecnico della società ASD Putinati, di

aver:

“a) [...] proferito insulti nei confronti delle ginnaste della ASD Ginnastica Estense Otello Putinati: omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis e omissis dal seguente tenore: “faccia da insulsa” riferito alla sola omissis e a tutte “stupide”, “cretine”, “deficienti”, “siete delle merde”, “teste di cazzo”, “non valete niente”, oppure offendendole con insulti riferiti al loro aspetto fisico quali: “balene”, “ciccione”, “maiali” o evidenziando in maniera negativa il loro aspetto fisico e specifiche parti del loro corpo. Le offese generavano turbamento nelle ginnaste, in particolare alle più piccole come Loda che scoppiava in lacrime. Le condotte in particolare costituiscono: 1) abuso psicologico in ambito sportivo (emotional abuse), specie in quanto le umiliazioni avvenivano in sede pubblica; 2) dinamiche manipolative, sub specie della manipolazione autoritaria consistenti nell’instillare paura per ottenere obbedienza, nella svalutazione sistematica (critiche distruttive, mai costruttive) per ridurre l’autostima, nella colpevolizzazione (“non valete niente”) che sposta il problema sulle atlete, nell’uso del gruppo come arma, umiliando una ragazza davanti alle altre crea un clima di controllo; 3) clima relazionale tossico, atteso che la ripetizione degli insulti e l’assenza di limiti emotivi indicano un clima di allenamento non sicuro, dove la prestazione sportiva viene associata al valore personale, l’allenatrice Sig.ra Ghetti utilizzava la vergogna come leva e i feedback che rendeva non avevano scopo tecnico, ma punitivo; 4) dinamica di “power imbalance”, atteso che nel rapporto tecnico-atleta, soprattutto con minori, l’adulto gode di autorità, controllo del giudizio tecnico e potere sul ruolo agonistico dell’atleta e tale potere veniva usato dalla Sig.ra Ghetti in modo punitivo o umiliante, non consentendo all’allieva di difendersi e comportando una interiorizzazione del senso di inadeguatezza. Dal luglio 2022 a gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE). Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), b), c), d) e 11,

comma 1 lett. b), c), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI.

b) [...] in diverse occasioni essersi resa protagonista, oltre di continui insulti, anche di aggressioni fisiche ai danni della ginnasta minorenn omissis. In particolare, da fine luglio 2022 fino a gennaio 2025, la tesserata Ghetti aggrediva sistematicamente la omissis con tirate di capelli e schiaffi. Nel novembre-dicembre 2023, in un impeto di ira, afferrava per il collo la omissis con tutte e due le mani scuotendola con forza e graffiandola, azione che lasciava i segni sul collo della ragazza. Nel luglio 2024 dava uno schiaffo alla omissis oltre a lanciarle diverse clavette addosso mentre l'8 ottobre 2024 la aggrediva violentemente. Le condotte in particolare costituiscono: 1) abuso fisico e coercizione psicologica in ambito sportivo, con passaggio dall'abuso verbale alla violenza fisica, evoluzione tipica delle relazioni abusive vede una progressiva escalation: prima insulti e intimidazioni verbali, poi perdita del controllo, infine aggressioni fisiche ripetute. Le condotte della Sig.ra Ghetti (tirate di capelli, schiaffi, afferramento del collo con entrambe le mani, lancio di oggetti, etc.) rappresentano un modello di aggressività non episodica ma strutturata, segno che la Sig.ra Ghetti utilizzava la violenza fisica come metodo, in maniera non episodica; 2) creazione di relazione a elevata coercizione giacché esercitando violenza fisica sui minori si è creata dominanza fisica (la Sig.ra Ghetti usava il proprio corpo come strumento di sottomissione: tirare capelli, colpire, afferrare il collo), si crea relazione di controllo che crea un senso di impotenza totale nell'atleta e si instaurava intimidazione continua, anche in ragione della prevedibilità degli episodi ("aggrediva sistematicamente") la quale creava un clima di costante allerta, che delle atlete produceva ansia anticipatoria, paura dell'allenamento, chiusura emotiva e

dissociazione o anestetizzazione; 3) abuso di potere e c.d. appannamento dei confini, giacché la Sig.ra Ghetti utilizzava la forza per ottenere disciplina o prestazione, in ragione della sproporzione totale di potere tra adulto e adolescente/minore, con il primo (la sig.ra Ghetti) che sfruttava la propria autorità istituzionale per annullare la capacità della minore di difendersi e per creare dipendenza emotiva basata sulla paura (c.d. coercive control – forma di dominio che combina violenza, intimidazione e svalutazione); 4) episodi di violenza grave quali l'afferramento per il collo che costituisce condotte sia dannosa sia pericolosa, implicando un rischio fisico serio, rappresentando una forma estrema di intimidazione, possedendo una forte carica simbolica di dominazione; con il fatto che siano rimasti segni visibili sul collo che conferma l'idea di un atto violento non impulsivo ma esercitato con intensità e coerenza rispetto a un metodo. Dal luglio 2022 a gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE). Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1- lett. a); degli artt. 10, comma 1- lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), d), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI.

c) [...] in due occasioni, precisamente nell'autunno 2023, nei confronti della ginnasta minorenni omissis, e nella primavera 2024 nei confronti della ginnasta omissis, contro la volontà delle stesse, bloccando i polsi delle ragazze, utilizzando una forbice non adeguata, tagliava con violenza le unghie alle stesse perché ritenute troppo lunghe. Ciò causando dolore, ferite e sofferenza ai danni delle ginnaste. Le condotte in particolare costituiscono: 1) abuso fisico e psicologico in ambito sportivo con forti componenti di coercizione e violazione dell'integrità personale e con gli atti posti in essere dalla Sig.ra

Ghetti (blocco fisico dei polsi, uso di strumenti inadeguati, esercizio della forza, dolore e ferite, azione contro la volontà del minore) si configura una intrusione fisica coercitiva, utilizzando il corpo dell'atleta come "oggetto" manipolabile dall'adulto; 2) uso della forza come strumento disciplinare, giacché l'atto di tagliare le unghie indica un comportamento non tecnico, ma punitivo/disciplinare, non riguardando la sicurezza dell'esercizio (esistendo procedure appropriate e comunicazione preventiva con i genitori) ma essendo una imposizione corporea basata sull'autorità, non sulla necessità didattica; 3) coercizione fisica, con privazione del controllo corporeo, impossibilità per le atlete di sottrarsi, sensazione di impotenza, vissuti di paura e vulnerabilità; 4) violenza simbolica e umiliazione, giacché il gesto è controllo sulla corporeità, produce umiliazione e vergogna, mina l'autonomia e l'autostima delle atlete che non vengono trattate come individue, ma come "materiale da disciplinare", tra l'altro la omissis era costretta a raccogliere dal pavimento le sue unghie appena tagliate. Fatti accaduti in Ponte Lago Scuro (FE), presso la palestra sociale". Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), d), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI.

d) [...] spintonato in palestra la ginnasta omissis facendola quasi cadere mentre in altra occasione prendere il cerchio, attrezzo ginnico, per tirarlo più volte nei confronti della omissis, colpendola sulla testa e sui piedi. Tali condotte costituiscono in particolare 1) aggressione fisica, intimidazione e abuso di potere; quale aggressione fisica diretta lo "spintone" costituisce una forma di aggressione immediata, caratterizzata da contatto

fisico violento, rischio di caduta e infortunio, utilizzo della forza come strumento di controllo, come un atto intenzionale di dominanza; 2) uso di un attrezzo, che costituisce una forma più grave di aggressività fisica, perché trasforma l'attrezzo sportivo in uno strumento di offesa, che si intensifica proprio con l'attrezzo, e che comporta una umiliazione pubblica, tesa a creare vergogna, senso di vulnerabilità, paura di nuovi episodi, veicolando il messaggio di controllo totale che induce nell'atleta una sensazione di impotenza strutturale; 3) dinamiche di intimidazione e terrore sportivo, giacché il ripetersi dell'azione indica non un gesto impulsivo, ma un comportamento persistente, percepibile come un atto punitivo o intimidatorio; 4) abuso di potere in relazione asimmetrica, giacché la Sig.ra Ghetti, in quanto adulta e figura autoritativa, esercita un potere che la ginnasta non poteva controbilanciare e l'aggressione fisica ripetuta si innesta su questa asimmetria, trasformando l'allenamento in un contesto di violenza strutturale, non episodica. Nel settembre 2023 – dicembre 2023 in Ponte Lago Scuro (FE). Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), d), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI.

e) [...] in occasione dei campionati italiani di Ancona, preso con rabbia il braccio destro della ginnasta omissis, per conficcava le proprie unghie provocando così dolore ed i segni delle unghie alla ragazza per poi darle uno schiaffo. Le condotte in particolare costituiscono: 1) aggressione fisica deliberata, con connotazioni di violenza emotiva e coercitiva, mirata e intenzionale che voleva causare dolore immediato, immobilizzazione, superiorità fisica e intimidazione diretta; 2) violenza emotiva

“ravvicinata” poiché la Sig.ra Ghetti è entrata nello spazio corporeo della minore senza consenso, utilizzando il contatto per comunicare rabbia e dominio e generando una sensazione di vulnerabilità totale (boundary violation); 3) atto di punizione e umiliazione, atteso che lo schiaffo è un atto violento, ma un gesto simbolico di degradazione, disprezzo, punizione pubblica e sottomissione dell’atleta, generando paura e obbedienza forzata; 4) combinazione di aggressività fisica e impulsività; 5) abuso di potere in contesto agonistico, giacché il fatto che l’episodio avvenga durante i campionati italiani amplifica la gravità delle condotte, considerando che l’atleta era già sotto stress, l’allenatrice aveva pieno controllo in un ambiente competitivo, la minore non poteva difendersi né allontanarsi, rappresentando una forma di coercizione totale, tipica dei contesti abusivi. Fatti accaduti nel dicembre 2023 ad Ancona. Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), d), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI.

f) [...] comminato punizioni nei confronti delle ginnaste da lei allenate omissis, omissis, omissis consistenti nel non farle bere o andare in bagno fin quando non avessero eseguito in maniera da lei ritenuta corretta. Tali condotte configurano in particolare: 1) abuso emotivo, coercizione e controllo corporeo, poiché la privazione di bisogni fisiologici come strumento coercitivo era usata come leva punitiva, tesa a esercitare controllo sulla fisiologia dell’atleta, creare un’associazione tra dolore/disagio e mancata prestazione, violazione del principio di tutela dell’integrità fisica dei minori; tutti quale maltrattamento tramite privazione fisica; 2) abuso psicologico, che si sostanzia

nell'annullare l'autonomia personale, riducendo l'atleta a oggetto disciplinare, creando una percezione di totale subordinazione (coercitive control); 3) punizione corporale senza contatto fisico, che portava sofferenza fisica, sofferenza psicologica (ansia, paura, vergogna) in uno con l'umiliazione pubblica (essere costrette a trattenersi davanti agli altri); 4) condizionamento attraverso la minaccia, creando un circuito di condizionamento basato sulla paura (di sbagliare, della punizione corporale, di chiedere aiuto, della Sig.ra Ghetti in persona e quale tecnica). Dal luglio 2022 al gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE). Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI.

g) [...] pur non avendo competenze mediche, indicava di togliere il busto alla ginnasta omissis per poi curare i dolori alla schiena della ginnasta praticandole dei massaggi. Il tutto sempre senza le necessarie competenze mediche e fisioterapiche, aggravando così i problemi fisici della ragazza. La condotta costituiva 1) esercizio di professionalità che non possedeva la Sig.ra Ghetti, con rischio (verificatosi) di danneggiamento dell'atleta; 2) gaslighting fisico, mostrando alla ragazza che il suo corpo e il suo dolore non appartenevano a lei ma all'autorità della Sig.ra Ghetti. Nel giugno 2022 a gennaio 2025, in Ferrara. Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice di comportamento sportivo CONI; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. c) e d) del Regolamento Giustizia FGI.

h) [...] in relazione alle ginnaste omissis e omissis, non aver rispettato l'orario scolastico stabilito ed il percorso accademico concordato con i genitori, ossia allenamento dalle 9 alle 16, con un'ora di pausa pranzo, con inizio dell'orario scolastico subito dopo le 16 in quanto gli allenamenti duravano dalle 9 del mattino fino alle 18.30 della sera, con solo 45 minuti di pausa pranzo, con conseguente impossibilità per le ginnaste di seguire in maniera adeguata l'orario scolastico. Dal gennaio 2024 fino al gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE). Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1 e 2 del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), d) ed e), art. 11, comma 1 lett. c) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI.

i) [...] aver fatto eseguire esercizi alla ginnasta omissis su una superficie non adeguata e senza protezioni causando alla stessa una borsite. Nell'ottobre 2024 in Ponte Lago Scuro (FE). Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; dell'art. 10, comma 1-lett. a) e c) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI.

j) [...] aver fatto continuare alla ginnasta omissis l'allenamento invece di sospenderlo ed approfondire le cause alla base del malessere avuto poco prima consistente in svenimento e crisi epilettiche. Nel 2022, presso la palestra sociale sita in Ponte Lago Scuro (FE). Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del

Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; dell'art. 10, comma 1-lett. a), c), d) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI.

k) [...] imposto alla ginnasta omissis di interloquire telefonicamente con i propri genitori una sola volta al giorno. Dal novembre 2023 al gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE). Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1 e 2 del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d), f) e 11, comma 1 lett. b), c), e) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI [...]"

- **al tesserato Sig. omissis**, presidente della società ASD Putinati di aver:

"l) [...] omesso di diffondere ed applicare il Regolamento e le Safeguarding Policy nonché informare i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale delle ginnaste minorenni omissis e omissis del nominativo del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (c.d. Duty Officer). Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1 e 2 del Codice comportamento sportivo CONI; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a) e c) del Regolamento Giustizia FGI; dell'art. 33 del D. lgs. 36/2021 e ss. mm. ii.; dell'artt. 6, comma 1, lette. D), f), g) h), i), j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione [...]"

- alla **ASD Putinati**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* di ritenerla:

“m) [...] responsabile oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento di Giustizia FGI [...]”.

Il procedimento di primo grado avanti il Tribunale Federale

8. Introdotto il giudizio di primo grado con la richiesta della Procura Federale di fissazione dell’udienza avanti il Tribunale Federale, in data 3 febbraio 2026 si costituivano la Sig.ra Ghetti e il Sig. *omissis* (quale Presidente della ASD Putinati) con un’unica memoria difensiva in data 3 febbraio 2026, nella quale richiedevano il proscioglimento evidenziando:

a) che il Pubblico Ministero aveva richiesto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti della Sig.ra Ghetti poiché “[...] dall’esame degli atti non fossero emerse fattispecie rilevanti, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo e che in ogni caso non sussistessero elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio [...]”;

b) che l’ASD Putinati, che nel frattempo aveva sostituito il proprio legale rappresentante, Sig. *omissis*, con la Sig.ra *omissis*, con delibera del 27 novembre 2025 si era dotata di un Modello Organizzativo di Controllo dell’Attività Sportiva, del Codice di Condotta a Tutela dei Minori e per la Prevenzione delle Molestie, della Violenza di Genere e di ogni altra Condizione di Discriminazione, nominando la Sig.ra *omissis* a Responsabile contro gli Abusi, Violenze e Discriminazioni.

Con una ulteriore e separata memoria, sempre in data 3 febbraio 2026, la Sig.ra Ghetti depositava una lista testi chiedendone l’ammissione.

9. Nel corso del procedimento il Tribunale Federale, su richiesta del Sig. *omissis* e della ASD Putinati di applicazione concordata della pena, con sentenza n. 1/2026 del 13 febbraio 2026 irrogava a carico del Sig. *omissis* la sanzione dell’ammenda per Euro

600,00 e due mesi di sospensione per la sola violazione della normativa in materia di Safeguarding (capo di imputazione “l” dell’atto di deferimento – cfr. pag. 15 che precede) e alla ASD Putinati, per responsabilità oggettiva sul medesimo capo di incolpazione, la sanzione dell’ammenda per euro 1.200,00.

10. Il procedimento proseguiva in ordine agli altri capi di incolpazione e veniva istruito mediante il deposito di documentazione dalle parti e l’audizione del Sig. omissis (“*mental coach*” della ASD Putinati), delle atlete *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*. Veniva rigettata per tardività la richiesta della Procura di sentire anche il Sig. omissis, padre della ginnasta *omissis*.

11. Depositare tempestivamente le note conclusionali, all’udienza del 30 aprile 2026 le parti davano corso alla discussione finale. In particolare:

a) la Procura Federale, ritenendo provati tutti i capi di incolpazione, concludeva per la radiazione della Sig.ra Ghetti e l’irrogazione nei confronti della ASD Putinati di una ammenda di euro 5.000,00 per responsabilità oggettiva;

b) la difesa della Sig.ra Ghetti, non ritenendo sussistenti gli addebiti contestati, chiedeva l’assoluzione della propria assistita, senza l’applicazione nei confronti della ASD Putinati di alcuna sanzione disciplinare per responsabilità oggettiva ovvero, in subordine per il denegato caso che il Tribunale Federale avesse ritenuto provati uno o più dei capi di incolpazione, insisteva per l’applicazione della minor sanzione prevista dal RGD nei confronti della Sig.ra Ghetti, con conseguente provvedimento di minor gravità nei confronti della ASD Putinati per responsabilità oggettiva.

12. Con sentenza n. 5 del 4 maggio 2026, depositata in pari data (di seguito anche solo la “**Sentenza di Primo Grado**”), il Tribunale Federale, ritenuti provati i capi di incolpazione di cui alle lettere a), b), c), e), ed f) dell’Atto di Deferimento nei confronti della Sig.ra Ghetti e sussistente la conseguente responsabilità oggettiva della ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, così provvedeva, disponendo la pubblicazione sul sito *web* della FGI del provvedimento per 12 mesi:

“[...] Commina a LIVIA GHETTI la sanzione della sospensione di mesi sedici, aumentata di mesi otto per la ricorrenza delle aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI, e quindi nel complesso mesi ventiquattro; Irroga alla ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI la sanzione dell’ammenda quantificata in € 4.000,00 [...].

Il procedimento di secondo grado avanti la Corte Federale di Appello

13. Avverso la Sentenza di Primo Grado hanno proposto reclamo la Sig.ra Ghetti e la ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, nonché la Procura Federale, deducendo i seguenti motivi:

Reclamo Sig.ra Ghetti e ASD Putinati

A. In via pregiudiziale. Decadenza dell’azione disciplinare per tardiva notifica dell’atto di deferimento. Con tale motivo è stata eccepita la decadenza della Procura Federale dall’esercizio dell’azione disciplinare per la tardiva notificazione dell’atto di deferimento, intervenuto oltre il termine perentorio previsto dall’art. 80, comma quinto, Regolamento di Giustizia Sportiva della FGI (di seguito anche solo “**RGD**”)

B. Nel merito:

1. Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Carenza di prova. Con tale articolato motivo è stata eccepito, sotto diversi profili e per ciascuno dei capi di incolpazione accolti nella Sentenza di Primo Grado, il parziale e disomogeneo utilizzo dei riscontri degli atti di indagine della Procura Federale e di quanto emerso all’esito dell’istruttoria di primo grado. In altre parole, rispetto ai capi di incolpazione confermati, viene contestato al Tribunale Federale di aver operato delle “scelte arbitrarie”, avendo deciso di attribuire maggiore attendibilità alle risultanze istruttorie a carico

dell'Incolpata, senza tenere nel dovuto conto le circostanze a discarico pure esistenti.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 e dell'art. 22 del Regolamento di Giustizia. Eccessività e sproporzione della sanzione. Con tale motivo è stata rilevata la manifesta eccessività della sanzione irrogata alla Sig.ra Ghetti a fronte della contestata inesistenza di condotte di eccezionale gravità tenute dalla tesserata, comprovata dalla presenza di “*versioni contrapposte*” e anche dalla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero. Nel motivo di impugnazione viene altresì contestato l’omessa valutazione da parte del Tribunale Federale del contesto in cui si sarebbero verificati i fatti, dell’assenza di danni permanenti alle atlete e dell’insussistenza di precedenti disciplinari a carico della Sig.ra Ghetti.

3. Illegittimità costituzionale della sanzione disciplinare irrogata. Con tale motivo viene eccepito che, per effetto dell’art. 12 RGD che “[...] *definisce la sospensione come l’inibizione a partecipare a qualunque attività sociale e/o federale [...]*”, la sospensione irrogata per mesi 24 a titolo di sanzione concretizzerebbe una violazione del diritto al lavoro e alla libertà di insegnamento garantiti dall’artt. 4 e 33, ultimo comma, della Carta Costituzionale.

4. Le risultanze probatorie acquisite nel corso delle indagini di Polizia Giudiziaria. La richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero. Con tale motivo di impugnazione è stata rilevata la presunta illogicità della decisione presa dal Tribunale Federale in primo grado che non ha tenuto conto delle risultanze delle indagini penali che hanno portato alla richiesta di archiviazione.

5. La responsabilità oggettiva del sodalizio sportivo. Con tale motivo viene contestata la proporzionalità dell’ammendo di Euro 4.000,00 (quattromila/00 Euro), in assenza delle prove delle condotte contestate, nonché dell’assenza di una prova della *culpa in vigilando* o *in eligendo* da parte della ASD Putinati.

Reclamo della Procura Federale

1. Manifesta sproporzione e inadeguatezza della sanzione – errata applicazione dei criteri di commisurazione della pena disciplinare. Con tale motivo è stata contestata l'inadeguatezza della sanzione irrogata alla Sig.ra Ghetti in ragione del grave quadro fattuale emerso all'esito del procedimento di primo grado, contraddistinto da una condotta dell'Incolpata tenuta in modo sistematico, ripetuto e strutturale nei confronti di atlete minorenni, tali da compromettere sul piano fisico e psicologico le medesime ginnaste. Veniva quindi contestata la scelta di non aver applicato la sanzione della radiazione.

2. Errata assoluzione sul capo d) – lancio del cerchio contro *omissis* – vizio di motivazione in ordine alla valutazione della attendibilità dei testimoni – erronea valutazione delle prove. Con tale motivo è stata contestata l'assoluzione da parte del Tribunale Federale della Sig.ra Ghetti per l'episodio del lancio del cerchio contro l'atleta minorenne *omissis*, per l'erronea e non condivisa valutazione delle risultanze probatorie (audio tra le madri delle ginnaste *omissis* e *omissis* – dichiarazioni testimoniali delle atlete *omissis* e *omissis*)

3. Errata assoluzione sul capo i) – borsite *omissis* – vizio di motivazione in ordine all'accertamento del nesso causale e all'omessa valutazione delle prove documentali. Con tale motivo è stata contestata l'assoluzione da parte del Tribunale Federale della Sig.ra Ghetti per aver causato alla ginnasta *omissis* una borsite in ragione dell'esecuzione di alcuni esercizi su una superficie non idonea, per l'erronea valutazione delle risultanze documentali (*i.e.* foto) e per aver erroneamente escluso la sussistenza del nesso causale tra condotta e danno fisico subito, desumibile in via logica e presuntiva. Sul punto veniva inoltre contestata la decisione del Tribunale Federale di non aver ammesso la testimonianza della stessa atleta *omissis*.

4. Errata assoluzione sul capo h) – mancato rispetto dell'orario scolastico –

erronea valutazione della specificità dell'inculpazione e delle prove testimoniali.

Con tale motivo è stata contestata l'assoluzione da parte del Tribunale Federale della Sig.ra Ghetti per la contestazione di aver impedito alle atlete *omissis* e *omissis* in più occasioni di frequentare le lezioni serali del proprio corso di studi, in ragione del protrarsi degli allenamenti oltre gli orari previsti. Sul punto è stato contestato il ragionamento del Tribunale nella parte in cui ha eccepito la genericità dell'addebito per la mancata indicazione delle assenze contestate, poiché la circostanza del protrarsi degli allenamenti veniva confermata dalle dichiarazioni di altre atlete (*omissis* e *omissis*).

5. Errata assoluzione sui capi g), j) e k) – carenza e contraddittorietà della motivazione. Con tale motivo di impugnazione è stata contestata l'assoluzione da parte del Tribunale Federale della Sig.ra Ghetti circa gli episodi della somministrazione di massaggi senza competenze mediche, l'inadeguata gestione del malessere occorso alla ginnasta *omissis* durante gli allenamenti, nonché la limitazione nelle comunicazioni tra le atlete e i propri genitori per aver il giudice di *prime cure* erroneamente valutato gli elementi probatori raggiunti.

6. Illegittimo rigetto delle istanze istruttorie della procura federale – violazione dell'art. 73, comma 1, RGD – omessa acquisizione di prove decisive. Con tale capo di impugnazione è stata censurata la decisione del Tribunale Federale con la quale, nel corso del procedimento, è stata negata l'autorizzazione a sentire a testi il Sig. *omissis* (padre della ginnasta *omissis*) e l'atleta *omissis*. Viene contestato in particolare il giudizio di inattendibilità della testimonianza del Sig. *omissis* per mancata diretta conoscenza dei fatti e la eccepita tardività della richiesta di sentire la ginnasta *omissis* ex art. 93, comma terzo, RGD.

7. “Indegnità morale” della incolpata ai sensi dell'art. 13, comma 1 e comma 3, del regolamento di giustizia FGI – obbligo di irrogazione della sanzione della radiazione. Con tale ultimo motivo la Procura si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe considerato la radiazione quale sanzione da infliggere, pur ravvisandosi nelle

condotte contestate all'Incolpata la sussistenza degli elementi fondanti l'"indegnità morale" ex art. 13, comma terzo, RGD. Circostanza, quella della sussistenza dell'indegnità morale, che avrebbe da sola legittimato la radiazione della Sig.ra Ghetti.

14. Rigettata preliminarmente l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado richiesta dalla difesa della Sig.ra Ghetti e della ASD Putinati, veniva fissata al 17 giugno 2026 l'udienza di discussione.

15. Nei termini di cui al RGD le parti depositavano memorie difensive, nelle quali ribadivano i propri assunti difensivi e producevano ulteriore documentazione.

La Procura Federale, in particolare, nel proprio scritto difensivo del 12 giugno 2026 prendeva posizione sulle argomentazioni difensive della Sig.ra Ghetti e dell'ASD Putinati e integrava le proprie conclusioni, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del reclamo avversario per difetto di specificità dei motivi e l'inammissibilità della contraria eccezione di decadenza dall'azione disciplinare per tardivo deferimento, in quanto sollevata dalla difesa dell'Incolpata per la prima volta in appello. Depositava, inoltre, l'intero fascicolo del procedimento penale instaurato a seguito della denuncia dalla Sig.ra *omissis*, instando per la sua acquisizione.

La difesa della Sig. Ghetti e della ASD Putinati, oltre ad integrare le proprie difese in relazione agli assunti della Procura Federale contenuti nel reclamo, confermava le proprie conclusioni e depositava la notificazione dell'avviso di intendimento di deferimento e lo stralcio delle SIT rese dalla Sig.ra *omissis*, madre dell'atleta *omissis*.

16. All'udienza del 17 giugno, considerato il deposito delle note e della predetta documentazione, la Corte rinviava il procedimento all'udienza del 13 luglio 2026 per consentire l'esame della documentazione ulteriore prodotta, con salvezza dei diritti di prima udienza, senza che le parti osservassero alcunché e su congiunta richiesta delle stesse considerata la complessità del caso.

17. Pertanto, all'udienza del 13 luglio 2026, tenutasi in presenza, le parti hanno discusso oralmente il procedimento e concluso come da rispettivi atti difensivi e la Corte,

sentiti il Procuratore Federale, il Procuratore Federale Aggiunto, i difensori della Sig.ra Ghetti e della ASD Putinati, nonché la Sig.ra Ghetti personalmente, pronunciava il dispositivo della presente decisione, riservando il deposito delle motivazioni entro il termine di 10 giorni, ritenendo sussistente la particolare complessità della controversia.

Considerato in diritto

In via preliminare su ogni altra considerazione che ha condotto questa Corte a confermare il *decisum* del Tribunale Federale, si ritiene necessario, per motivi di ordine giuridico e logico, prendere in esame le eccezioni di natura pregiudiziale in rito e preliminari nel merito formulate dalle parti nel presente giudizio.

A. Sull'eccezione pregiudiziale di decadenza dall'azione disciplinare per tardività dell'Atto di Deferimento.

Con il reclamo del 18 maggio 2026 e con la memoria integrativa in data 11 giugno 2026, la difesa della Sig.ra Ghetti e della ASD Putinati ha sollevato l'eccezione pregiudiziale di decadenza della Procura Federale dall'esercizio dell'azione disciplinare per la tardività dell'atto di deferimento a giudizio.

Viene rilevato che il termine ultimo per l'esercizio dell'azione disciplinare di *“trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria”* (cfr. art. 80, comma quinto, RGD) fosse già scaduto allorché la Procura Federale ha notificato, il 15 gennaio 2026, l'Atto di Deferimento alla Sig.ra Ghetti.

Osserva al riguardo l'Incolpata che la notificazione del Deferimento sarebbe dovuta intervenire entro e non oltre il 2 gennaio 2026, trentesimo giorno successivo al 1 dicembre 2025, giorno nel quale scadeva il termine difensivo di venti giorni assegnato, con l'avviso di deferimento, alla difesa dell'Incolpata per presentare memorie o richiedere di essere sentita.

Nel sostenere tale tesi difensiva i reclamanti osservano ulteriormente che *“[...] il dies a*

quo del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare coincide con la scadenza del termine concesso all'incolpato per il deposito della memoria o per la richiesta di audizione, il quale una volta spirato, impone alla Procura Federale che intenda confermare la propria iniziale contestazione di formulare l'incolpazione e comunicare l'atto di deferimento entro trenta giorni dalla predetta scadenza [...]" (cfr. pag. 4 del reclamo).

A tali argomenti la Procura Federale ha replicato eccependo, a sua volta, nella memoria del 12 giugno 2026, la novità dell'eccezione sollevata per la prima volta in grado di appello e la sua conseguente inammissibilità per maturata preclusione di ogni suo esame.

Su tale contrapposta articolazione di eccezioni difensive da una parte e di controdeduzioni dall'altra, questa Corte osserva quanto segue.

In primo luogo, con valore assorbente su ogni altra ragione, si ritiene che non possa essere sollevata per la prima volta nel grado di appello una eccezione procedurale che ben avrebbe la parte potuto sollevare in primo grado e che lo stesso Tribunale Federale non ha ritenuto di dover affrontare d'ufficio nella precedente fase di giudizio.

L'eccezione di decadenza dall'azione disciplinare formulata dalla difesa della Sig.ra Ghetti e dalla ASD Putinati, viene pertanto rigettata.

Militano a sostegno di tale conclusione diversi ordini di ragioni, prima fra tutte l'esigenza di tutelare l'efficienza del processo e il diritto di difesa delle parti, al fine di evitare una modifica o un ampliamento del "*thema decidendum*" (in tal senso si veda anche Cass. n. 6639/07) con riferimento al regime delle preclusioni introdotto dalla L. n. 353/90 e nel rispetto della garanzia della ragionevole durata del processo.

Alcune eccezioni debbono pertanto essere sollevate nei tempi processuali assegnati dall'ordinamento a pena della loro improponibilità con cristallizzazione di quanto

avvenuto.

Tra queste, ritiene questa Corte si debba annoverare quella relativa alla sollevata tardività di un atto procedimentale, laddove il motivo di eccezione (la tardività dell'atto di deferimento, nel caso di specie) non sia stato né eccepito dalla parte che oggi se ne vuole avvalere, né sollevato dal giudice d'ufficio nel grado di giudizio precedente. La pronuncia su una questione processuale per cui è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività – in difetto della previsione della espressa rilevabilità “in ogni stato e grado” – deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata e sarebbe preclusa anche all'iniziativa d'ufficio del giudicante.

A mente dell'art. 2969 c.c. la decadenza non può essere rilevata d'ufficio e la mancata proposizione dell'eccezione in primo grado non può essere proposta per la prima volta in appello essendo un'attività, quella soggetta a preclusioni, riservata alla parte e che una volta omessa determina il giudicato interno.

Pertanto, ove il giudice di primo grado (come nel caso di specie) abbia deciso la controversia nel merito, non avendo deciso di pronunciare d'ufficio sulla sussistenza di una eventuale decadenza e non essendo stato sollecitato da una iniziativa di parte in tal senso, non potrà certamente la medesima eccezione formare oggetto di gravame (in tal senso si veda Collegio di Garanzia decisione n. 19 del 5 aprile 2024, ma anche Cass. n. 20661/19).

In ogni caso, quand'anche si ritenesse non precluso l'esame dell'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa dell'Incolpata, vi sono altre ragioni che militano per il rigetto della predetta eccezione.

Questa Corte ritiene infatti che la lettura che la difesa della Sig.ra Ghetti dà dell'art. 80, comma quinto, RGD non sia corretta, poiché ai fini del computo dei termini attribuisce rilievo solo al “momento della richiesta” di essere sentiti o al “momento della

presentazione” della memoria difensiva.

A ben vedere tale articolo, nel disciplinare la fase che porta all’eventuale deferimento, afferma che il termine di trenta giorni, qualora la parte abbia richiesto di essere sentita, inizi a decorrere dal momento in cui l’audizione si è tenuta effettivamente e non da quando è stata meramente richiesta (in tal senso Collegio di Garanzia decisione n. 88 del 13 ottobre 2021). Una diversa lettura della norma sarebbe impossibile e contraria al diritto di difesa garantito dall’ordinamento della giustizia sportiva.

E infatti se si desse, nel computo del termine per il deferimento, esclusivo rilievo all’atto del deposito della memoria pre-dibattimentale (che ben potrebbe contenere la richiesta di essere sentito) o alla mera richiesta di essere sentiti, si potrebbe verificare il caso in cui il termine di trenta giorni sia già decorso allorchè si proceda con l’audizione dell’incolpato. Situazione, questa, gravemente lesiva dei diritti del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare poiché impeditiva del pieno esercizio delle facoltà difensive, da una parte, ma anche della facoltà dell’inquirente di poter modificare la propria intenzione di deferimento all’esito di una convincente difesa orale del soggetto audito nel rispetto dei reciproci diritti.

È evidente che il redattore del RGD e, prima di lui, il redattore del Codice di Giustizia Sportiva del Coni (cfr. artt. 44, comma quinto), espungendo, dalla seconda parte del comma quinto dell’art. 80 RGD, ogni riferimento alla “richiesta di essere sentito” e lasciando solo l’espressione “termine per l’audizione”, hanno inteso eliminare in *nuce* detta eventualità, dando così rilievo al momento dell’audizione. Del pari l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o” nella formulazione della norma, consente di ritenere alternative le due circostanze (audizione – deposito della memoria).

Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che il termine di trenta giorni sia stato rispettato dalla Procura Federale, poiché avendo proceduto all’audizione della Sig.ra Ghetti in data

16 dicembre 2025 su richiesta della stessa incolpata con la memoria pre-dibattimentale del 28 novembre 2025, l'atto di deferimento del 14 gennaio 2026, notificato il 15 gennaio 2022 appare pienamente tempestivo.

Pari considerazioni si possono estendersi – a maggior ragione – in relazione alla posizione processuale della ASD Putinati, in quanto l'audizione del Sig. *omissis*, nell'ambito dell'unitario procedimento di indagine, è stata eseguita il 14 gennaio 2026 e pertanto tempestivo risulta essere l'atto di deferimento del 14-15 gennaio 2026, per i medesimi motivi appena esposti.

Questa Corte aggiunge che, a fronte di quanto appena esposto, non appare neppure rilevante ai fini della decisione attribuire, o meno, natura perentoria od ordinatoria al termine suddetto.

Sul punto si osserva tuttavia, che per espressa previsione (cfr. art. 49, comma primo, RGD) i termini di cui al RGD della FGI sono tutti ordinatori, salvo diversa previsione e, al riguardo l'art. 8, comma quinto, RGD non prevede una espressa deroga in senso contrario. Il richiamo della difesa della Sig.ra Ghetti all'art. 81 del RGD, rubricato "*Prescrizione dell'Azione*", per sostenere la decadenza dall'azione disciplinare, non coglie nel segno in quanto tale previsione disciplina la diversa fattispecie della prescrizione dell'azione per il mero decorso del tempo dal momento in cui si è verificato il fatto rilevante, non certo la decadenza dall'azione per mancato rispetto di un termine endoprocedimentale.

A tal ultimo riguardo, un ulteriore argomento contribuisce al rigetto dell'eccezione sollevata.

È stato condivisibilmente affermato che in applicazione del c.d. "*criterio del pregiudizio effettivo*", l'eventuale violazione della norma processuale non è condizione sufficiente per la pronuncia della nullità dell'intera sequenza procedimentale, essendo necessario

– a tal riguardo – che la violazione abbia causato un pregiudizio effettivo al processo stesso o a chi si lamenti della subita violazione (in tal senso si veda Collegio di Garanzia, decisione n. 24 del 1 aprile 2025).

È utile, infatti, rilevare e ribadire che “[...] è inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospetti anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l’esito del processo [...]” (cfr. Cass. n. 27424/23) e che per valutare se “[...] un error in procedendo si sia effettivamente consumato, si ricorre all’applicazione del principio dell’offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare” (Cass. n. 17916/25).

Orbene nel caso di specie, oltre a non ravvedersi negli atti difensivi della Sig.ra Ghetti e della ASD Putinati alcun riferimento ad un effettivo pregiudizio subito dalla contestata, ma pur inesistente come visto, violazione del termine, non si vede come tale circostanza possa avere pregiudicato i diritti di difesa della Sig.ra Ghetti e della ASD Putinati che, nel corso del procedimento – sia nella fase di indagini avanti la Procura Federale che nel primo grado di giudizio avanti il Tribunale Federale – hanno pienamente esercitato il diritto di difesa e non hanno dimostrato di aver subito alcun *vulnus* dal presunto mancato rispetto del termine.

Dall’esame degli atti, si ritiene, al contrario, che la Sig.ra Ghetti e la ASD Putinati siano stati messi nelle condizioni di difendersi senza alcuna limitazione e in modo adeguato rispetto a tutte le fasi del procedimento disciplinare.

Per tutti i motivi che precedono non si accoglie l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Incolpata di decadenza della Procura Federale dall’azione disciplinare.

B. Sull'eccezione di inammissibilità dell'acquisizione del fascicolo penale prodotto dalla Procura Federale

In sede di udienza di discussione la difesa della Sig.ra Ghetti e della ASD Putinati ha formulato una eccezione di inammissibilità dell'acquisizione agli atti del processo del fascicolo del procedimento penale, depositato dalla Procura Federale insieme con la memoria del 12 giugno 2026.

A sostegno di tale eccezione è stato evidenziato che detto fascicolo era nella disponibilità della Procura Federale sin dal mese di novembre 2025.

Sul punto è appena il caso di sottolineare che il procedimento disciplinare sportivo, nella sua peculiarità procedimentale, deve tendere sempre all'accertamento della verità e, a tal fine, l'art. 74, settimo comma RGD, nel disciplinare il giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello, attribuisce a tale Organo poteri istruttori pieni disponendo che quest'ultima possa *“rinnovare l'assunzione delle prove o disporre di nuove”*.

Si ritiene inoltre che sia altresì consentito disporre l'acquisizione di documentazione utile e decisiva ai fini della decisione, in quanto *“[...] l'acquisizione di atti tardivamente esibiti dalle parti del giudizio, qualora si tratti di documenti che potrebbero risultare decisivi ai fini della decisione della controversia”* (Collegio di Garanzia ord. n. 33 del 3 maggio 2017), non potendosi peraltro dubitare della piena utilizzabilità di atti assunti nel processo penale, anche se inidonei a fondare la condanna in tale sede.

La Corte ritiene pertanto, nell'esercizio delle prerogative riservatele dall'ordinamento, di poter acquisire il fascicolo penale depositato dalla Procura Federale sebbene solo in sede di appello, ritenendolo utile ai fini della decisione.

L'eccezione viene quindi rigettata

C. Sull'eccezione di inammissibilità del reclamo della Sig.ra Ghetti e della ASD Putinati per difetto di specificità dei motivi

La difesa della Procura con la sua memoria del 12 giugno eccepisce l'inammissibilità del reclamo della Sig.ra Ghetti e della ASD Putinati, per difetto di specificità dei motivi di appello, non avendo analiticamente individuato in ciascuno dei motivi di impugnazione proposti la parte rescindente e quella rescissoria della decisione che intendeva censurare.

L'eccezione non appare fondata e come tale viene rigettata.

Al riguardo questa Corte ritiene sufficiente evidenziare che in nessuna parte del RGD è espressamente previsto l'obbligo di indicare analiticamente la parte rescindente della sentenza di primo grado e quella rescissoria del provvedimento emanando, ai fini della validità dell'impugnazione

A ben vedere, si ritiene che tutti i motivi di impugnazione formulati dalla difesa della Sig.ra Ghetti e dell'ASD Putinati consentano di ritenere soddisfatto il principio di analiticità e autosufficienza del reclamo che – tra le altre cose – ha determinato una puntuale replica della controparte su ogni profilo di censura, né ha impedito a questa Corte di prendere posizione su ogni singola censura.

Nonostante si ritenga che il procedimento disciplinare avanti agli Organi di giustizia debba uniformarsi – per quanto più possibile – ai principi di ordine giurisdizionale che regolano il processo civile, si ritiene prevalente l'assorbente valutazione del raggiungimento dello scopo dell'atto.

D. Sulla fondatezza dei capi di incolpazione

In relazione al primo motivo di reclamo della difesa della Sig.ra Ghetti e ASD Putinati ed ai motivi da 2 a 5 del reclamo della Procura Federale, tutti attinenti alle valutazioni effettuate dal Tribunale Federale circa la fondatezza dei capi di incolpazione di cui all'atto di deferimento, per economia processuale e per maggiore leggibilità delle motivazioni, si ritiene di disporre la trattazione unitaria, ripercorrendo i singoli capi di incolpazione, in

merito ai quali si riportano le seguenti considerazioni.

- **Sul capo di incolpazione a): “per aver la tesserata Livia Ghetti, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, proferito insulti nei confronti delle ginnaste della ASD Ginnastica Estense Otello Putinati:** omissis

Oltre a condividere quanto già evidenziato dal Tribunale Federale nella decisione oggetto di impugnazione, in merito a tale capo di incolpazione, ovvero che la sussistenza dei fatti contestati appare già confermata dalle dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale da parte di omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis e omissis, nonché dai messaggi condivisi da alcune ginnaste tramite chat di gruppo su WhatsApp, già agli atti, avendo avuto, questa Corte Federale d’Appello, la possibilità di visionare anche il fascicolo relativo al Procedimento penale n. 467/2025 instaurato presso la Procura della Repubblica di Ferrara, si ritiene che la fattispecie risulti oggi confermata anche da ulteriori dichiarazioni rilasciate dalle persone ascoltate dalla Procura ordinaria tra le quali, in particolare:

- omissis, la quale ha dichiarato che “Quando dico che alza la voce intendo che a volte si rivolge a me urlando e molto spesso usa frasi tipo “sei una cretina” “ti mando a casa” “chiamo tuo padre” “sei una stupida”; preciso che si permette di parlarmi così perché altrimenti io non la prenderei sul serio, mentre con altre ragazze, magari più deboli, non lo fa perché sa che altrimenti si metterebbero a piangere”;
- omissis, la quale ha definito l’Associazione in menzione come un “ambiente tossico, tanto da dovermi rivolgere alla psicologa del liceo” perché “la mia allenatrice di riferimento mi insultava in continuazione con parole tipo “idiota” “deficiente” “merda” “non farai mai niente nella vita”; lo faceva durante tutti gli allenamenti, ovvero ogni giorno e nei confronti di tutte le atlete indistintamente. A volte prendeva di mira qualcuna di noi a turano e si sfogava insultando solo quella persona per tutto l’allenamento.”;

- omissis, la quale, sentita come persona informata sui fatti ha affermato, con riferimento alla Sig.ra Ghetti, che *“sempre durante l’esecuzione degli esercizi mi ha insultata dicendo ad esempio “stupida” “cretina” “insulsa” “putina” “deficiente” “testa di cazzo” “pagliaccia” “non vali niente” “non sei capace di fare niente” “dormi in piedi” “non capisci niente”“.*

▪ **Sui capi di incolpazione b), c) ed e): per aver la tesserata Livia Ghetti, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, in diverse occasioni essersi resa protagonista, oltre che di continui insulti, anche di aggressioni fisiche ai danni di differenti ginnaste, in particolare nei confronti di omissis, omissis, omissis e omissis.**

Anche con riferimento a tali capi di incolpazione, nonostante quanto rappresentato dalla difesa dell’Incolpata, si ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale Federale, ovvero che la sussistenza dei fatti contestati appare fondata già alla luce delle dichiarazioni rese da diverse ginnaste dinnanzi alla Procura Federale e, peraltro, è stata anche riconosciuta per ammissione della stessa Sig.ra Ghetti, in occasione delle dichiarazioni rilasciate alla Procura della Repubblica di Ferrara.

A tal proposito risulta, infatti, che la Sig.ra **Ghetti** abbia dichiarato, relativamente al taglio delle unghie a omissis, che *“è capitata un’unica occasione in cui le ho tagliato le unghie”* e in merito a omissis che, dopo averle detto di rimuoverle, vedendo che nei giorni seguenti non aveva provveduto, *“durante un allenamento in palestra mi avvicinavo a lei con le forbici, le chiedevo di allungarli le mani e lei, senza dire nulla, ma facendo delle smorfie, me le porgeva e io le tagliavo le unghie”.*

In aggiunta si rileva come, in sede di audizioni presso la Procura della Repubblica di Ferrara, siano emersi ulteriori elementi di prova a conferma degli accadimenti contestati, tra i quali si menzionano:

- le dichiarazioni rilasciate da *omissis*, la quale, riferendosi a *omissis* e alla Sig.ra Ghetti, riferisce che “quando qualcosa non le veniva, la allenatrice, Livia, si arrabbiava e iniziava a dare di matto , nel senso che la tirava forte, quando lei cadeva già per terra, lei la calciava mentre piangeva *omissis*, e finché a un certo punto la tirava su e diceva di rifarlo e finché non l’ha presa per il collo, l’ha attaccata proprio attaccata al muro così, e non riuscivo neanche a guardarla, perché mi è venuto veramente tipo un magone nello stomaco e niente dopo gliel’ha fatto rifare ancora e ancora ma lei continuava a piangere lei la calciava eccetera, finché di nuovo le ha preso il collo e l’ha quasi sbattuta la faccia contro lo specchio”;
- le dichiarazioni rilasciate da *omissis*, la quale rispetto alle condotte della Ghetti nei confronti della *omissis*, ha confermato che “*si, con le mani le tirava le sberle in faccia dappertutto, sulle braccia, poi le tirava i capelli anche gli attrezzi, le clavette, il cerchio, tutti gli attrezzi le tirava addosso, e la omissis però piangeva e alla Livia però non le interessava questo e continuava a farlo*”. Relativamente agli episodi che la interessavano direttamente, in particolare circa il “taglio delle unghie”, ha dichiarato che “*praticamente alla Livia non le piacevano le mie unghie perché erano troppo lunghe, quindi io avevo preso appuntamento dall’estetista per andarmele a tagliare. Solo che la Livia era andata a chiedere delle forbici alla omissis e la omissis le ha portate alla Livia, la Livia è venuta da me e mi ha tagliato le unghie, cioè proprio fin qua, mi usciva anche il sangue. E avevo fatto anche una foto, solo che l’ho persa adesso*”
- le dichiarazioni rese da *omissis*, la quale conferma che la Sig.ra Ghetti “*mi prendeva a sberle in faccia, spinte alle spalle per farmi cadere a terra, oppure mi prendeva i capelli che erano raccolti nello chignon e me li tirava all’indietro con forza*” e ancora che “*nel 2024, a marzo o aprile circa, durante un allenamento Livia se l’è presa con me perché secondo lei avevo le unghie lunghe; io le dicevo che le avrei tagliate quella sera stessa, ma lei noncurante prendeva un paio di forbici grandi e me le tagliava mentre*

eravamo tutte alla sbarra; ricordo che mi ha fatto male e mi ha tagliato anche la pelle, tanto da farmi uscire il sangue” e ancora “a livello fisico Livia a turno dava schiaffi, spinte e tirate di chignon a tutte noi, (...) sono comunque sicura di averla vista colpire tutte”. In merito all’episodio del tape afferma che “sono andata in palestra dopo essere stata dal fisioterapista perché un anno prima mi ero rotta il piede e continuava a farmi male; in palestra mi sono presentata con il “tape”, ovvero un cerotto medicale e Livia mi ha obbligato a toglierlo perché era nero e a lei non piaceva”;

- le dichiarazioni rese da omissis, sia in sede di audizione che, in seguito, con atto di denuncia/querela, la quale ribadiva le condotte perpetrate dall’allenatrice Ghetti nei suoi confronti e nei confronti delle altre compagne di squadra, sia con riferimento agli insulti che alle aggressioni fisiche. In particolare, durante l’escussione presso la Procura della Repubblica di Ferrara confermava che *“Livia si concentrava su omissis e quindi era quella che più spesso era oggetto di insulti, schiaffi, spinte, mani al collo e calci, anche in presenza di sua mamma omissis che assisteva agli allenamenti ma permetteva tutto ciò con la promessa che omissis sarà presa nella squadra della Nazionale. Ricordo di aver visto Livia in più occasioni prendere omissis per i capelli raccolti nel concio, ma gli episodi che ricordo meglio sono due. Uno è accaduto a fine 2023 mi sembra; ricordo che io ero alla sinistra di omissis e stavamo facendo le spaccate alla sbarra, ad un certo punto omissis, mentre era in spaccata e piangeva per il dolore perché Livia la stava “tirando in spaccata” che è un termine tecnico per indicare il fatto che l’allenatrice aiuta l’atleta nel riuscire ad arrivare alla spaccata, omissis ha tentato di rialzarsi dalla posizione facendo resistenza e a quel punto Livia le ha detto “perché non vuoi fare le spaccate?” e le ha afferrato il collo con entrambe le mani e quando ha tolto le mani ho visto che omissis aveva dei graffi sul collo. Io nella pausa, mentre eravamo in spogliatoio, le ho fatto la foto per mostrarla a mia madre per dimostrarle che quello che le raccontavo sulle violenze che vedevo era la verità. (...) L’altro episodio che ricordo è avvenuto a novembre 2024 e*

omissis stava facendo un esercizio che ha sbagliato a quel punto dopo l'errore Livia l'ha presa per i capelli che erano raccolti nel concio e ha iniziato a tirare verso dietro, mentre lei piangeva; Livia poi vedendola piangere invece di smetterla le ha detto "perché piangi?" e le ha tirato uno schiaffo in faccia."

▪ **Sul capo di incolpazione f): per aver la tesserata Livia Ghetti, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, comminato punizioni nei confronti delle ginnaste da lei allenate omissis, omissis, omissis, consistenti nel non farle bere o andare in bagno fin quando non avessero eseguito gli esercizi in maniera da lei ritenuta corretta.**

Anche con riferimento a tali capi di incolpazione, nonostante quanto rappresentato dalla difesa della Sig.ra Ghetti e ASD Putinati, si ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale Federale, ovvero che la sussistenza dei fatti contestati appare fondata già alla luce delle dichiarazioni rese in sede di indagine presso la Procura Federale e, ancor più, alla luce delle risultanze istruttorie a seguito delle audizioni presso la Procura della Repubblica.

A tal proposito si menzionano:

- le dichiarazioni rese da *omissis*, la quale ha riferito di episodi di percosse, insulti e pressioni psicologiche, riportando che *"durante gli allenamenti tutte noi venivamo continuamente insultate ed alcune di noi anche picchiate: c'era un clima del terrore...omissis...la Ghetti in continuazione durante gli allenamenti urlava frasi del tipo "non valete niente, i delfini sono più intelligenti di voi, non siete adatte a questo sport, cretine, deficienti". A livello psicologico sentirsi dire in continuazione queste cose mi faceva stare male perché sentivo di non valere nulla e di non essere all'altezza. Ricordo che un'altra cosa che mi metteva a disagio era il fatto che la Ghetti, soprattutto nel periodo post covid, ci pesasse ogni giorno, commentando davanti a tutte anche solo se ingrassavamo qualche etto chiedendoci che cosa avessimo mangiato e chiedendoci di*

dimagrire...omissis...era fonte di stress anche il fatto che vi fossero momenti dettati da Livia per poter bere e andare in bagno e se una di noi aveva necessità di andarci fuori dai momenti previsti a volte ci veniva risposto da lei di no.”

- le dichiarazioni rese da omissis, madre di omissis, la quale ha riferito di essersi “accorta che omissis beveva molto poco, infatti è capitato varie volte che tornasse dall’allenamento con le bottiglie di acqua ancora piene; quando le ho chiesto perché non bevesse lei mi ha detto che la Ghetti non faceva bere né lei né le altre atlete, ma non mi ha spiegato il motivo di tale azione”.

Se è pur vero che sui vari capi di incolpazione sussistono anche dichiarazioni in senso contrario, ovvero affermazioni da parte di alcune ginnaste che negano l’accadimento di qualsiasi episodio di violenza, verbale o fisica, da parte della Ghetti o l’accadimento degli stessi fatti pienamente confermati da altre ginnaste, oltre che dal tenore dei messaggi vocali e contenuti nelle chat di WhatsApp già agli atti, avendo avuto la possibilità di esaminare anche le risultanze dell’attività istruttoria posta in essere dalla Procura della Repubblica di Ferrara nel procedimento penale tutt’ora pendente, non si può non rilevare come le dichiarazioni in senso contrario siano tutte ascrivibili a persone che ancora mantengono rapporti di collaborazione a vario titolo con la sig.ra Ghetti e con la ASD Putinati.

Tale “particolare” situazione, d’altronde, è stata rilevata anche dalla stessa Questura di Ferrara che, incaricata di procedere con le audizioni delle persone sommariamente informate dei fatti dalla Procura della Repubblica, a seguito dell’attività istruttoria riporta come “è apparso evidente che vi siano testimonianze in contrasto tra loro, formandosi in pratica due fazioni: da un lato le ginnaste che hanno difeso la posizione dell’indagata negando qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica o sopraffazione da parte dell’allenatrice, dall’altro quelle che invece hanno riferito di ripetuti episodi di maltrattamenti a cui erano sottoposte costantemente durante gli allenamenti, consistiti

in percosse e ingiurie". Nel caso di omissis, la stessa Procura rileva poi, come, la minore, pur avendo negato ogni episodio di violenza, durante tutta l'audizione "ha pianto e si è asciugata le lacrime, senza indicare cosa le scatenasse questo tipo di emozione".

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tale Corte ritiene, quindi, di condividere le conclusioni cui è giunto il Tribunale Federale, ritenendo le dichiarazioni in senso favorevole tali e di tale rilevanza da superare lo standard probatorio del "confortevole convincimento" richiesto nel giudizio sportivo e, pertanto, ritenendo provati gli illeciti di cui al capo a), b), c), e) ed f) dell'atto di deferimento.

Sul capo di incolpazione d): per aver la tesserata Livia Ghetti, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, spintonato in palestra la ginnasta omissis facendola quasi cadere mentre in altra occasione prendere il cerchio, attrezzo ginnico, per tirarlo più volte nei confronti della omissis, colpendola sulla testa e sui piedi.

La Corte, all'esito di una valutazione complessiva e approfondita del compendio istruttorio, condivide integralmente le conclusioni del giudice di prime cure, con le integrazioni che seguono.

La versione accusatoria relativa allo spintonamento è stata riferita dalla sola teste di accusa, la cui deposizione, pur non priva di elementi di dettaglio, è rimasta isolata e priva di conferma da parte di chiunque altro fosse presente agli allenamenti nel medesimo periodo. Sul punto, è significativo che la ginnasta omissis, diretta vittima dei comportamenti contestati e soggetto che avrebbe avuto tutto l'interesse a confermare la versione accusatoria qualora questa corrispondesse alla realtà dei fatti, non risulti aver reso dichiarazioni in merito nello stesso senso. Nessun altro elemento o testimonianza sul punto sono rinvenibili, motivo per il quale non sembra provata la condotta.

Peraltro, aspetto da tenere debitamente in conto, nel corso dell'istruttoria dibattimentale

è emersa una deposizione che ha smentito l'episodio del lancio del cerchio. Sul punto, difatti, la teste ha dichiarato che a lei non era mai capitato di assistere a un episodio del genere, negando recisamente l'accaduto.

Tale negazione, proveniente da soggetto presente agli allenamenti nel medesimo periodo temporale, non può essere liquidata come meramente reticente o inattendibile senza una specifica e motivata confutazione, che nel caso di specie la Procura non ha potuto fornire.

Inoltre, la Procura Federale ha prodotto messaggi audio intercorsi tra le madri di alcune atlete. La Corte non disconosce il valore indiziario che tali elementi possono avere in relazione ad alcuni degli addebiti accertati, considerato che, in tal senso, la loro valenza è stata riconosciuta per altri capi. Tuttavia, con specifico riferimento al capo d), i messaggi audio prodotti in relazione agli episodi contestati a danno della *omissis* si caratterizzano per un contenuto eccessivamente generico.

Quanto sopra, non consente di attribuire ai messaggi la funzione di riscontro individualizzante della versione accusatoria, non essendo possibile verificarne con certezza la corrispondenza con i fatti specificamente contestati.

Alla luce di quanto esposto, il quadro probatorio relativo al capo d) risulta insufficiente a pervenire a un giudizio di responsabilità disciplinare. La Corte conferma pertanto il non luogo a procedere per detto capo.

Sul capo di incolpazione g): per aver la tesserata Livia Ghetti, pur non avendo competenze mediche, indicava di togliere il busto alla ginnasta *omissis* per poi curare i dolori alla schiena della ginnasta praticandole dei massaggi. Il tutto sempre senza le necessarie competenze mediche e fisioterapiche, aggravando così i problemi fisici della ragazza

La questione è stata oggetto di specifica richiesta di chiarimento da parte del Collegio nel

corso dell'udienza del 13 luglio 2026, in sede di esame libero della sig.ra Ghetti, la quale ha dichiarato testualmente: *“Preciso di non disporre di alcun diploma di massaggiatore né di massofisioterapista e quindi non ho mai praticato alcun massaggio alle mie atlete. Tuttavia essendo diplomata presso l'ISEF seguo le atlete nelle pratiche di riscaldamento e stretching muscolare. Preciso inoltre che per quanto concerne l'utilizzo del 'busto ortopedico' da parte dell'atleta omissis, mi sono limitata a far notare alla medesima che il busto riposto nella sacca e non indossato non serviva a nulla”*.

Quanto dichiarato della Ghetti, sebbene proveniente dall'incolpata stessa e da valutare con le dovute cautele, introduce un elemento di interpretazione ulteriore dei fatti riferiti dalla omissis che non può essere agevolmente disatteso in assenza di riscontri oggettivi. Segnatamente, le parole che la omissis attribuisce alla Ghetti in relazione al busto (“toglilo, non ti serve”) ben possono essere intese come un mero rilievo critico alla consuetudine dell'atleta di portare il busto nella borsa senza indossarlo o farlo solo in determinati momenti della giornata. Non sembrano risultare elementi idonei a qualificare tale frase come un'indicazione medica formale alla sospensione della terapia ortopedica. In questa chiave di lettura, la dichiarazione della Ghetti non configurerebbe un'interferenza nelle decisioni terapeutiche dell'atleta, bensì un'osservazione sull'inutilità di portare uno strumento medico senza utilizzarlo adeguatamente, aspetto non rilevante sul piano disciplinare.

Sull'altra contestazione, la distinzione tra massaggi terapeutici, che rientrano nell'esercizio riservato alle professioni sanitarie, e le ordinarie pratiche di riscaldamento e stretching muscolare, proprie della preparazione atletica, è giuridicamente rilevante. Il diploma ISEF qualifica la Ghetti come soggetto avente competenze nel campo dell'educazione fisica e della preparazione atletica, il che include tecnicamente la supervisione di esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolare. Tali attività, pur richiedendo supervisione e competenza, non si identificano con l'esercizio di un'attività

di massofisioterapia. In assenza di elementi istruttori che attestino specificamente e concretamente che i “massaggi” praticati dalla Ghetti fossero di natura terapeutica e non meramente preparatoria, non è possibile ritenere integrata la condotta contestata.

La contestazione di cui al capo g) include, quale elemento costitutivo, l'aggravamento delle condizioni fisiche della *omissis*. Tuttavia, dagli atti non emerge alcun elemento medico documentale che attesti specificamente l'aggravamento della patologia della schiena dell'atleta e, soprattutto, che colleghi causalmente tale aggravamento alle condotte della Ghetti. Non sarebbe da escludere, diversamente, che tale aggravamento possa derivare dall'attività sportiva intensa svolta dall'atleta o da altri fattori.

L'assenza di prova del nesso causale tra la condotta dell'incolpata e l'evento lesivo costituisce elemento ostativo al perfezionamento dell'illecito disciplinare contestato, che non può pertanto ritenersi integrato.

La Corte conferma il non luogo a procedere per il capo g), rilevando non provata la condotta di interferenza nelle decisioni terapeutiche, non provato l'esercizio abusivo di attività fisioterapica e, in particolare, l'assenza di evidenza del nesso causale fra le eventuali condotte della sig.ra Ghetti e l'aggravamento della patologia.

Sul capo di incolpazione h): per aver la tesserata Livia Ghetti, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, in relazione alle ginnaste *omissis* e *omissis*, non aver rispettato l'orario scolastico stabilito ed il percorso accademico concordato con i genitori, ossia allenamento dalle 9 alle 16, con un'ora di pausa pranzo, con inizio dell'orario scolastico subito dopo le 16 in quanto gli allenamenti duravano dalle 9 del mattino fino alle 18.30 della sera, con solo 45 minuti di pausa pranzo, con conseguente impossibilità per le ginnaste di seguire in maniera adeguata l'orario scolastico. Dal gennaio 2024 al gennaio 2025

Il Tribunale Federale ha correttamente rilevato che l'incolpazione di cui al capo h) si

caratterizza per una significativa genericità, che ha trovato parziale conferma anche nella fase dibattimentale di primo grado e in quella d'appello. Pur essendo astrattamente apprezzabile la censura disciplinare di un comportamento che ponga le esigenze dell'attività sportiva in contrasto con i diritti scolastici di atlete minorenni, il perfezionamento dell'illecito disciplinare richiede che i fatti siano accertati con precisione.

Nel caso di specie, il materiale probatorio raccolto non consente di stabilire quante volte gli allenamenti si siano protratti oltre le 16:00, e se tale eventualità abbia avuto carattere sistematico ovvero episodico. Non consente, inoltre, di comprendere con quale frequenza le atlete abbiano effettivamente mancato le lezioni scolastiche a causa degli orari degli allenamenti. Non si hanno indicazioni, in ultimo, di quale sia stato l'esito scolastico delle atlete interessate, il che avrebbe consentito di valutare se il pregiudizio all'istruzione fosse stato concreto ed effettivo o meramente ipotetico.

La stessa sig.ra Ghetti, nell'udienza del 13 luglio 2026, ha riferito che gli allenamenti “*terminavano verso le ore 20*”, specificando che lei stessa e spesso sua madre si occupavano di accompagnare a casa le atlete con le proprie vetture personali, e che i genitori erano stati informati degli orari attraverso riunioni periodiche di aggiornamento.

Questa circostanza introduce un elemento ambiguo: da un lato, la conferma implicita che gli allenamenti si prolungassero ben oltre le 16:00 potrebbe rafforzare la tesi accusatoria; dall'altro, la menzione dell'accordo preventivo con i genitori — peraltro non specificamente smentita da elementi contrari nel corso dell'istruttoria di appello — suggerisce che la situazione potesse essere il frutto di un'evoluzione concordata degli orari nel corso del tempo, ovvero di un consenso (seppur implicito) dei genitori alla modifica del programma originalmente stabilito.

Questa ambiguità, insieme all'assenza di elementi istruttori precisi che attestino

l'assenza di consenso dei genitori agli orari effettivamente praticati e la correlazione diretta tra gli orari di allenamento e le assenze scolastiche, non forniscono un quadro idoneo a configurare un illecito disciplinare.

Sulla base di quanto esposto, la Corte conferma il non luogo a procedere per il capo h), rilevando che l'incolpazione, per le ragioni esposte, non ha trovato adeguato riscontro probatorio in termini di episodi specifici, frequenza, entità del pregiudizio scolastico e assenza di consenso dei genitori agli orari praticati.

Sul capo di incolpazione i): per aver la tesserata Livia Ghetti, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, aver fatto eseguire esercizi alla ginnasta *omissis* su una superficie non adeguata e senza protezioni causando alla stessa una borsite. Fatto avvenuto nell'ottobre 2024

La Corte rileva, in conformità con quanto già osservato dal Tribunale Federale, che il capo i) soffre di una carenza probatoria su entrambi gli elementi costitutivi della condotta contestata. Sia riguardo la borsite, sia riguardo il nesso causale tra tale evento e la condotta addebitata all'incolpata.

Con riferimento all'evento lesivo, dagli atti non risulta alcuna documentazione medica (certificato medico, referto ortopedico, diagnosi clinica), che attesti la diagnosi di borsite in capo alla ginnasta *omissis* e ne riconduca l'insorgenza al periodo ottobre 2024. La sola fonte di prova disponibile è la dichiarazione della madre della ginnasta, sig.ra *omissis* che ha riferito l'episodio nel corso della propria audizione e ha depositato una fotografia. Tuttavia, una fotografia di una parte del corpo non è idonea a fornire una diagnosi medica né ad attestare che la condizione documentata sia riconducibile alla specifica patologia della borsite piuttosto che a un qualunque altro tipo di contusione, infiammazione o irritazione cutanea.

Anche ove si volesse ritenere accertata la borsite, è assente in modo evidente la prova

del nesso causale tra tale condizione e la condotta della Ghetti.

Per tali motivi, la Corte conferma il non luogo a procedere per il capo i), rilevando l'assenza di prova sia dell'evento lesivo nella sua specifica configurazione diagnostica, sia del nesso causale tra la condotta dell'incolpata e l'insorgenza della patologia.

Sul capo di incolpazione j): per aver la tesserata Livia Ghetti, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, aver fatto continuare alla ginnasta *omissis* l'allenamento invece di sospenderlo ed approfondire le cause alla base del malessere avuto poco prima consistente in svenimento e crisi epilettiche. Fatto avvenuto nel 2022

La Corte rileva come il capo j) si basi su una ricostruzione che non ha trovato riscontro in elementi istruttori sufficientemente precisi e circostanziati.

In sede di udienza del 13 luglio 2026, interpellata specificamente sulla vicenda del malore della ginnasta *omissis*, la sig.ra Ghetti ha fornito una ricostruzione difensiva dotata di un certo grado di dettaglio: “Confermo che a seguito del malore avuto dalla sig.na *omissis* era stato chiamato un medico che l'ha assistita fin quando non si è ripresa e si è reso disponibile a rilasciare eventuale dichiarazione testimoniale in merito.”

Tale dichiarazione introduce l'elemento, non contraddetto dagli atti, della presenza e intervento di un medico al momento del malore. Se la Ghetti avesse effettivamente ignorato il malessere dell'atleta imponendole di proseguire l'allenamento, l'ipotesi della chiamata di un professionista medico risulterebbe logicamente incompatibile con tale condotta. La Procura Federale non ha avuto elementi istruttori specifici per smentire questa ricostruzione.

Inoltre, la prova testimoniale relativa a questo episodio è particolarmente tenue. La deposizione testimoniale di un'altra atleta, resa nel corso dell'udienza del 22 settembre 2025 e riportata in sentenza, si limitava a riferire che “*omissis* ha aiutata a riprendersi ma

non mi ricordo se è arrivato un medico o un'ambulanza, è stato tre anni fa. omissis poi ha continuato ad allenarsi”.

Questa dichiarazione, come resa, non è idonea a fondare la responsabilità dell'incolpata.

Vieppiù, l'incolpazione descrive il malore come comprensivo di “svenimento e crisi epilettiche”. Tuttavia, dalla documentazione agli atti non emerge alcun referto medico che qualifichi la crisi accusata dall'atleta come crisi epilettica.

In assenza di documentazione medica che qualifichi la natura del malore, non è possibile accertare con certezza se la condotta della Ghetti fosse effettivamente inappropriata rispetto all'entità della crisi verificatasi.

Sulla base di quanto esposto, la Corte conferma il non luogo a procedere per il capo j), rilevando che il quadro istruttorio disponibile è caratterizzato da lacune significative e tali da non consentire l'affermazione della responsabilità disciplinare.

Sul capo di incolpazione k): per aver la tesserata Livia Ghetti, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, imposto alla ginnasta omissis di interloquire telefonicamente con i propri genitori una sola volta al giorno. Dal novembre 2023 al gennaio 2025.

Questo capo di incolpazione si distingue dagli altri per la carenza di elementi probatori che ne attestino la concreta verifica.

La principale fonte di prova citata nella documentazione istruttoria è costituita da messaggi audio intercorsi tra la madre della omissis, sig.ra omissis, e la madre della omissis, sig.ra omissis Tali audio, per quanto abbiano dimostrato rilevanza probatoria in relazione ad altri aspetti del procedimento, riportano in relazione a questo specifico addebito informazioni apprese dalle figlie e non verificate in modo diretto.

La sig.ra omissis è stata audita dalla Procura Federale e ha reso dichiarazioni su

numerosi episodi contestati nel procedimento. Il capo k) tuttavia non ha trovato una conferma specifica, autonoma e circostanziata nella deposizione della *omissis* stessa, tale da consentire un riscontro della versione riferita dalla madre.

La specificità della condotta contestata, quale l'imposizione di un limite preciso alla frequenza delle comunicazioni telefoniche con i genitori, richiederebbe una prova particolarmente puntuale, atteso che la semplice indicazione di orari o regole di comportamento durante gli allenamenti (comprensiva dell'uso dei telefoni cellulari) non è di per sé illecita, risultando anzi prassi diffusa in numerosi contesti sportivi agonistici. La linea di discriminare tra un'ordinaria regola organizzativa dell'ambiente di allenamento e un'imposizione disciplinarmente rilevante che leda il diritto della minore al contatto con la famiglia richiede una prova precisa e specifica che, nel caso di specie, non è stata raggiunta.

La Corte conferma il non luogo a procedere per il capo k), rilevando che la condotta contestata non ha trovato adeguata dimostrazione negli atti istruttori e che le fonti di prova disponibili, di natura prevalentemente indiretta, non soddisfano il requisito di sufficienza probatoria richiesto per l'affermazione della responsabilità disciplinare.

E. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 12 e dell'art. 22 del Regolamento di Giustizia. Eccessività e sproporzione della sanzione - Secondo motivo del reclamo della Difesa

Ritenuto di condividere le conclusioni cui è giunto il Tribunale Federale circa la fondatezza dei capi di incolpazione e delle aggravanti, oltre che la gravità delle condotte contestate, si ritiene assorbita ogni eventuale contestazione circa la sproporzione della sanzione inflitta. Stante il quadro delineatosi, si ritiene, infatti, che, sebbene la parziale carenza probatoria in relazione ad alcuni capi di incolpazione possa aver portato a ritenere eccessiva la sanzione della radiazione, chiesta dalla Procura Federale nei

confronti della Sig.ra Ghetti, qualora le previsioni di cui al Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d'Italia lo avessero consentito, si sarebbero potute ritenere congrue anche previsioni di maggiore entità ma, per il rispetto del principio di legalità e di certezza della pena, la sanzione della sospensione, comminata alla Sig.ra Ghetti, è stata comminata nel rispetto del massimo previsto dal RGD della FGI, ritenendo ogni diversa o minore sanzione inadeguata alla gravità e al disvalore etico e morale delle condotte contestate. Il motivo di reclamo non merita, quindi, accoglimento.

F. Sulla illegittimità costituzionale della sanzione disciplinare irrogata - terzo motivo di reclamo della Difesa

Il motivo appare privo di fondamento. Posto che l'art. 12 del Regolamento di Giustizia FGI descrive la sanzione della sospensione come "l'inibizione a partecipare a qualunque attività sociale e/o federale", la Difesa dell'Allenatrice eccepisce come tale previsione si ponga in contrasto con i principi fondamentali dell'Ordinamento giuridico statale rispetto al diritto dell'incolpata di esercitare una professione lavorativa. Ad avviso di questa Corte, il motivo è da ritenersi infondato considerato che la previsione di cui all'art. 12 del RG Federazione Ginnastica d'Italia ha un perimetro chiaramente circoscritto e prevede una sanzione, quella della sospensione, che esplica i suoi effetti e inibisce l'esercizio di qualsiasi attività in ambito federale e presso un sodalizio sportivo, in quanto affiliato alla FGI, non rilevandosi, al contrario, per la Sig.ra Ghetti, alcun impedimento ad esercitare la sua attività lavorativa in ambito extra-federale. Ritenuto, pertanto, l'assenza di violazione del diritto al lavoro e alla libertà di insegnamento, tutelati, rispettivamente, dagli artt. 4 e 33 della Costituzione e richiamati dalla Difesa, ogni doglianza di incostituzionalità della sanzione disciplinare della sospensione irrogata è da ritenersi infondata.

G. Le risultanze probatorie acquisite nel corso delle indagini di Polizia Giudiziaria. La richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero. – Quarto motivo di reclamo della Difesa

Le risultanze probatorie acquisite nel corso delle indagini di Polizia Giudiziaria. La richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero. – Quarto motivo di reclamo della Difesa

Il motivo non merita accoglimento. Le risultanze del procedimento penale non hanno efficacia vincolante nel giudizio disciplinare sportivo, il quale conserva piena autonomia quanto ai tempi, all’oggetto e allo standard probatori. La stessa sentenza di primo grado ha richiamato la richiesta di archiviazione solo per evidenziare la compresenza di versioni contrastanti circa il metodo di allenamento, senza farne discendere alcun effetto assorbente o liberatorio.

Neppure risulta conosciuto, allo stato, l’esito definitivo dell’opposizione proposta avverso tale richiesta, sicché il relativo dato processuale rimane intrinsecamente interlocutorio.

Correttamente, dunque, il Tribunale prima e la Corte poi hanno valutato autonomamente il compendio istruttorio federale.

H. Sulla responsabilità oggettiva del sodalizio sportivo. – Quinto motivo di reclamo della Difesa

Anche tale censura è infondata. Una volta ritenuti provati i capi a), b), c), e) ed f) a carico della tesserata Livia Ghetti, consegue in via diretta la responsabilità oggettiva della ASD Ginnastica Estense Otello Putinati ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento di Giustizia, come espressamente affermato dal Tribunale Federale.

Il verbale d’udienza del 13 luglio 2026 ha poi ribadito che “si ritiene, conseguentemente, fondato il capo di incolpazione a carico della ASD Ginnastica Estense Otello Putinati”

proprio in relazione alle condotte accertate della propria tesserata. La conferma della responsabilità della società non richiede, pertanto, un autonomo accertamento di colpa organizzativa, essendo sufficiente il previo accertamento dell'illecito disciplinare del soggetto tesserato.

I. Sull rigetto delle istanze istruttorie della procura federale – violazione dell’art. 73, comma 1, RGD – omessa acquisizione di prove decisive. – Sesto motivo di reclamo della Procura Federale

Il motivo è privo di fondamento. Il Tribunale ha motivatamente escluso l’audizione del padre della teste, rilevando che egli non aveva cognizione diretta dei fatti e avrebbe potuto riferire soltanto circostanze de relato, già veicolate dalla figlia escussa.

Quanto all’altra ginnasta indicata dalla Procura, il primo giudice ha correttamente osservato che il nominativo era già emerso nelle indagini, ma non era stato tempestivamente indicato nei termini dell’art. 69, comma 3, RGD; né l’art. 73, comma 1, RGD può essere invocato dalle parti per supplire a proprie carenze istruttorie. In appello, inoltre, il Collegio ha espressamente ritenuto “di non dover procedere con ulteriore attività istruttoria” sulle prove testimoniali richieste da entrambe le parti. Difetta quindi la dimostrazione del carattere decisivo delle prove non assunte.

J. Sulla “Indegnità morale” della incolpata ai sensi dell’art. 13, comma 1 e comma 3, del regolamento di giustizia FGI – obbligo di irrogazione della sanzione della radiazione. – Settimo motivo di reclamo della Procura Federale

Il motivo non merita accoglimento. L’art. 13, comma 1, RGD qualifica la radiazione come sanzione conseguente a “indegnità morale o violazioni gravissime alle norme federali”, mentre il comma 3 definisce l’indegnità morale come conseguenza di “atti che non rendano più possibile l’appartenenza alla Federazione di un Tesserato, resosi pubblicamente responsabile di fatti incompatibili con il ruolo ricoperto” Tale

disposizione, pur individuando nella radiazione la sanzione tipica per le condotte più gravi, non configura un automatismo sanzionatorio avulso da ogni valutazione discrezionale dell'organo giudicante, ma richiede un apprezzamento in concreto della gravità.

Il Tribunale Federale, pur avendo ritenuto provate le gravi condotte di cui ai capi a), b), c), e) ed f) e avendo applicato le aggravanti dell'art. 22, comma 2, lett. a), c) e d), ha ritenuto proporzionata la sanzione della sospensione per ventiquattro mesi, non ravvisando gli estremi per la più grave misura radiativa. Tale valutazione, di natura tipicamente discrezionale e rimessa al giudice di merito, non risulta viziata da illogicità né da travisamento dei fatti, avendo il primo giudice tenuto conto sia della gravità delle condotte accertate sia della contraddittorietà di parte del quadro probatorio relativo agli altri capi. La Corte, nel confermare integralmente la sentenza impugnata, condivide tale bilanciamento e rileva che l'assenza di un accertamento di “pubblica” responsabilità nei termini richiesti dal comma 3 – non essendo emersa una risonanza mediatica o una notorietà diffusa dei fatti equiparabile a quella che la norma presuppone – esclude che possa configurarsi l'ipotesi tipica dell'indegnità morale così come tratteggiata dal Regolamento.

Il motivo va pertanto rigettato.

In conclusione, la Corte Federale d'Appello

ritenuto

- di non dover procedere con ulteriore attività istruttoria, con riferimento alle prove testimoniali richieste da ambo le Parti;
- di disporre l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale in quanto utile ai fini decisionali, sebbene prodotto dalla Procura Federale solo in sede di memoria

difensiva in fase di appello, nonostante la materiale disponibilità già in fasi precedenti;

- di non dover accogliere, in quanto infondata, l'eccezione pregiudiziale di decadenza della Procura Federale dall'esercizio dell'azione disciplinare per tardivo deferimento, in violazione dei termini di cui all'art. 80, comma 5, Regolamento di Giustizia;

considerato che

- si ritengono provati i capi di incolpazione di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) dell'atto di deferimento, a carico di Livia Ghetti, stante la violazione dell'art. 2, commi 1 e 3, e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento di Giustizia FGI, nonché degli artt. 1, 2 e 4, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dell'art. 10, comma 1, lett. a) e c) delle Linee guida FGI del 30.08.2023 per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione, oltre alle aggravanti di cui all'art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento di Giustizia FGI;
- si ritiene, conseguentemente, fondato il capo di incolpazione a carico della ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., per responsabilità oggettiva in ordine alle condotte contestate alla tesserata Livia Ghetti, in violazione dell'art. 6, comma 5, del Regolamento di Giustizia FGI;

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello

- letti gli atti di causa
- sentite le conclusioni formulate dalla Procura e dalla Difesa;
- conferma la decisione n. 5/2026, emessa dal Tribunale Federale in primo grado,

disponendo, pertanto, come segue:

- condanna la sig.ra Livia Ghetti, alla sanzione della sospensione di mesi sedici, aumentata di mesi otto per la ricorrenza delle aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento di Giustizia FGI e, quindi, nel complesso a mesi ventiquattro di sospensione;
- condanna la A.S.D. Ginnastica Estense Otello Putinati, alla sanzione dell'ammenda quantificata in euro 4.000,00 (quattromila/00);
- si dispone che la presente decisione resti pubblicata sul sito della FGI per mesi 12.

Vista la particolare complessità della controversia, il Collegio si riserva il deposito delle motivazioni nei termini di cui alle previsioni dell'art. 74 RGD.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Così deliberato il dispositivo, nella Camera di Consiglio del 13.07.2026.

Motivazioni depositate nel termine di cui all'art. 74 RGD.

Roma, 24 luglio 2026

f.to Avv. Monica Campione

Presidente

f.to Avv. Andrea Ferrari

Componente - estensore

f.to Avv. Federico Bocchini

Componente - estensore